

N. R.G. 2563/2016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE UNICA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. Nunzia Corini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2563/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2016 promossa da:

(C.F.)
S.N.C. (C.F.)
con il patrocinio dell'avv. - attori -

contro

SOC. COOP. (C.F.), già BANCA
(C.F.)
con il patrocinio dell'avv. - convenuta -

All'udienza del 16.1.2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per gli attori

“In Via Principale:

- accertarsi e dichiararsi la invalidità e la nullità parziale dei contratti di conto corrente 5072, 5396, 6225, 6297, 6771 e 6818 per la pattuizione ab origine di interessi di natura usuraria nonché per la pattuizione complessiva di costi e commissioni di massimo scoperto da considerarsi nulle;



con rideterminazione delle somme di dare\avere tra la Banca e la _____ snc e con la condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente percepite come in espositiva specificate;

- accertarsi e dichiararsi, in relazione ai conti correnti 4124, 5072, 6225, 6297, 6771, 6818 le somme dalla Banca indebitamente ed illegittimamente conteggiate e percepite, come in espositiva specificate. Per l'effetto ricostruirsi le esatte posizioni di dare\avere tra le parti rideterminando i saldi dei conti correnti sopra specificati tenuto conto delle diverse irregolarità indebitamente attuate dalla banca dalla apertura di ogni singolo rapporto;

- Condannarsi la Banca _____ (oggi _____) a pagare e restituire alla _____ snc le somme che risulteranno indebitamente o erroneamente riscosse per interessi passivi ultralegali usurari o anatocistici (anche derivanti dall'illegittima capitalizzazione di competenze provenienti da altri rapporti), commissioni di massimo scoperto, interessi uso piazza e per erronee valute fino alla concorrenza della somma che risulterà provata in corso di causa. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;

- Accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti esposti in citazione come anche precisati in corso di causa, la nullità dei contratti di mutuo a data 20.6.2012 (atti n. _____ e n. _____ entrambi a rep. Notaio _____) e conseguentemente accertarsi e dichiararsi la nullità e\o illiceità e comunque la inefficacia delle relative iscrizioni ipotecarie (rispettivamente nn. _____ rep. e nn. _____ rep. del 13/7/2012 Agenzia Entrate, Uff. Bergamo). Con conseguente dichiarazione di nulla dovere la Banca a pretendere in relazione alle somme fittiziamente in tale sede erogate e comunque con restituzione delle somme medesime;

- Accertarsi e dichiararsi le somme di cui la Banca _____ (oggi _____) va effettivamente e lecitamente creditrice nei confronti della _____ snc in virtù dei rapporti contrattuali con essa intrattenuti e conseguentemente compensarsi le medesime parzialmente o totalmente con le somme dovute alla _____ medesima;

- condannarsi altresì la Banca _____ (oggi _____) al risarcimento di tutti i danni patiti dalla _____ snc in relazione ai comportamenti tutti quali sommariamente specificati in espositiva di citazione e provati in corso di causa e quindi, quantomeno, perchè:

a) La _____ snc è da tempo completamente impossibilitata a proseguire l'attività imprenditoriale;

b) la medesima società non è più stata in grado di vendere i beni immobili di sua proprietà essendo gli stessi coperti da ipoteche a favore della _____ ed anzi la totalità di tali beni sono stati oggetto di esecuzione forzata da parte della medesima _____;

c) la società si è vista impossibilitata a vendere, previa esecuzione delle opere di ristrutturazione o di costruzione, gli immobili di cui ai preliminari con il Notaio _____ e con i sigg. _____, _____ e _____; con i relativi ricavi ed i relativi guadagni (allegati 17-20);

d) la _____ non è più stata in grado in simile contesto di pagare i propri debiti né di addivenire alla ristrutturazione del debito verso i propri creditori ex art.182 bis L.F.;

e) la _____ si è trovata nella impossibilità di far fronte al contratto di leasing con Iccrea relativo al capannone utilizzato per l'attività sociale ed è stata costretta alla restituzione alla creditrice dell'immobile medesimo;

f) la società, in sostanza, si trova ad avere nome ed immagine completamente deteriorati, in particolare nella realtà di provincia (_____) in cui opera.

Danni che indicativamente si specificano in quantomeno €.6.000.000.

- condannarsi altresì la Banca _____ (oggi _____) al risarcimento di tutti i danni patiti dai singoli soci della _____ snc (e quindi dai sigg. _____, _____, _____ e _____)

) in relazione ai comportamenti tutti quali sommariamente specificati in espositiva e quindi, quantomeno, perchè:

- a) i sigg. non sono più in grado di accedere, singolarmente al credito;
- b) i medesimi sono stati singolarmente segnalati in Centrale Rischi;
- c) singolarmente non sono più stati in condizione di onorare i mutui ipotecari (ipoteca di primo grado) relativi alle rispettive abitazioni;
- d) sono stati costretti, attesa l'impossibilità di continuare l'attività imprenditoriale, a rinvenire soluzioni lavorative di fortuna;
- e) godono, tutti, di condizione economica familiare del tutto precaria attesa l'impossibilità, che perdura da anni, di ottenere dalla loro attività imprenditoriale, la benchè minima somma;
- f) sono esposti alle pretese esecutive dei creditori sociali avendo tutti (, , e) subito il pignoramento immobiliare della casa coniugale che è stata altresì coattivamente venduta;
- g) si trovano tutti esposti nei confronti di in relazione a redditi formalmente percepiti ma sostanzialmente mai incassati;
- h) sono sottoposti da anni al discredito sociale e commerciale determinato, indiscutibilmente, dai comportamenti prevaricatori ed illeciti della Banca;
- i) sono tuttora esposti alle molteplici iniziative esecutive della Banca ed hanno perduto, tutti, le case di abitazione.

Danni che indicativamente si specificano in quantomeno €.3.000.000 per ciascuno socio.

- condannarsi altresì la Banca (oggi) al risarcimento di tutti i danni patiti dalle sigg.e , e , mogli rispettivamente di , e) in relazione ai comportamenti tutti quali sommariamente specificati in espositiva e quindi perchè:

- a) le medesime non sono più in grado di accedere, singolarmente al credito;
- b) sono state singolarmente segnalate in Centrale Rischi;
- c) singolarmente non sono più stati in condizione di onorare i mutui ipotecari (ipoteca di primo grado) relativi alle rispettive abitazioni di cui sono comproprietarie;
- d) le sigg.e e sono tuttora creditrici nei confronti della snc quali dipendenti della stessa di somme rilevanti a titolo di stipendio e TFR (circa €.25.000 ed €. 27.000), somme che la società non è stata fino ad ora in grado di corrispondere);
- e) sono state costrette ad una vita familiare di grave precarietà.

Danni che indicativamente si specificano in quantomeno €.1.000.000 a persona.

Con pubblicazione della sentenza su almeno un quotidiano di rilevanza nazionale ed uno di rilevanza locale (sia per la Provincia di che per la Provincia di , ove ha attualmente sede la Banca convenuta).

In Via Istruttoria: si insiste affinché il Giudice ammetta la registrazione del colloquio presso la sede della Banca convenuta e di cui a pag.16 della memoria ex art.183, VI comma, cpc n.2 (riferentesi alle circostanze anche specificate nei capitoli di prova n.30 e 31 della medesima memoria).

Si insiste affinché il G.I. voglia ammettere Ctu estimativa sia del patrimonio immobiliare della snc sia alla data del conferimento della procura all'arch. (6.8.2010), sia alla data della presentazione della proposta ex art.182 bis L.F., Ctu che ben potrà ricomprendere altresì gli immobili di proprietà dei singoli soci.

Rinnova la richiesta di rimessione in termini ex artt.153 e 184 bis cpc della documentazione prodotta il 25.9.2021 per le motivazioni ivi avanzate come anche ulteriormente dispiegate nelle precedenti memorie conclusive.

Insiste comunque in tutte le istanze istruttorie ivi comprese le richieste in ordine alla ctu".

Per la convenuta

“Voglia l’Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, ritenuti fondati i motivi esposti dalla scrivente difesa, così giudicare

In Via Preliminare e/o Pregiudiziale

1. Dichiarare la nullità dell’atto di citazione 02.09.2016, notificato a istanza di S.n.c., in persona del socio e legale rappresentante pro tempore, , , , , per la assoluta mancanza dell’esposizione dei fatti di cui all’art. 163, n. 4, c.p.c., per i motivi tutti di cui alla narrativa degli atti di causa tutti della scrivente difesa.
 2. Dichiarare inammissibili e/o infondate le domande avversarie tutte per effetto del riconoscimento, ad opera degli attori, del debito sussistente nei confronti del convenuto, per i motivi tutti di cui alla narrativa degli atti di causa tutti della scrivente difesa.
 3. Dichiarare il difetto di legittimazione attiva nonché la carenza di interesse ad agire in capo a , per le domande dalle stesse rassegnate in citazione nei confronti del convenuto, per i motivi tutti di cui alla narrativa degli atti di causa tutti della scrivente difesa e, per l’effetto, rigettare le domande medesime.
 4. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto in relazione alle domande rassegnate da , e in citazione, per i motivi tutti di cui alla narrativa degli atti di causa tutti della scrivente difesa e, per l’effetto, rigettare le domande medesime.
 5. Dichiarare la prescrizione del diritto asseritamente vantato da S.n.c., in persona del socio e legale rappresentante pro tempore, , , , , alla restituzione/ripetizione degli importi tutti richiesti ovvero quantomeno di quelli indicati in comparsa di costituzione 22.11.2016, per i motivi tutti di cui alla narrativa degli atti di causa tutti della scrivente difesa.
- Spese e compensi rifusi.

Nel Merito, in Via Principale

- Rigettare le domande tutte, nessuna esclusa, proposte con atto di citazione 02.09.2016 da S.n.c., in persona del socio e legale rappresentante pro tempore, , , , , in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa degli atti di causa tutti della scrivente difesa (anche in forza della prescrizione degli asseriti diritti avanzati).

In ogni caso

- Con opposizione alla pubblicazione della sentenza su almeno un quotidiano di rilevanza nazionale ed uno di rilevanza locale.
- Spese e compensi del giudizio rifusi.

In Via Istruttoria

Ferma la non accettazione del contraddittorio su domande avversarie nuove e/o diverse

- A) Si reiterano le richieste, di cui al verbale di udienza 19.10.2020 (“Chiede di poter produrre la suddetta documentazione, poiché resa disponibile alle parti successivamente



alla scadenza dei termini di cui alle memorie istruttorie”), di produzione di

- **Richiesta di Archiviazione** nel Proc. Pen. n. R.G.N.R. Mod. 21- aperto a seguito della querela di cui al doc. 30- a firma Dott.ssa Sost. Proc. Della Repubblica, depositato in Segreteria il 22.8.2017;
- **Opposizione** ex art. 408 c.p.p. (Proc. Pen. n. R.G.N.R. Mod. 21), depositata in data 11.9.2017 c/o gli Uffici della Procura della Repubblica di Cremona dall'Avv. quale difensore dei querelanti;
- **Decreto di Archiviazione** depositato in Cancelleria in data 3.4.2018, a firma del G.I.P. Dott.ssa , reso nel Proc. Pen. n. R.G.N.R. Mod. 21 – n. RG GIP Tribunale di Cremona, a seguito dell'udienza ex art. 410 c.p.p.,
- quali atti formati successivamente alle preclusioni istruttorie e sopravvenuti allo scadere dei termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., connessi alla produzione di parte attrice di cui al n. 30 (-Querela dalla quale si sono originati- II^ Memoria 183 del 14.2.2017), con preciso riferimento all'utilità degli stessi ai fini di causa.

*

B) Si reitera l'opposizione alle istanze istruttorie avversarie tutte

1) quanto alla consulenza tecnica d'ufficio econometrica,

per i motivi tutti di cui agli atti di causa di parte convenuta (**Comparsa di Costituzione e Risposta** datata 22.11.2016; **Memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 1)** datata 13.01.2017; **Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c.** datata 10.02.2017; **Memoria ex art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c.** datata 03.03.2017), ivi comprese le note autorizzate (Note Autorizzate datate 29.06.2018; Note Autorizzate datate 29.07.2019; Note Autorizzate datate 27.02.2020) nonché le note e le osservazioni tutte del consulente tecnico di parte a tutti gli elaborati peritali del CTU in atti e di cui al verbale d'udienza 20.09.2021, da intendersi qui compiutamente richiamati e trascritti, con conseguente inutilizzabilità delle risultanze delle consulenze tutte comunque disposte.

2) quanto alla CTU estimativa del patrimonio immobiliare della

S.n.c. e dei singoli soci, attori nel presente giudizio, per i motivi tutti di cui agli atti di causa di parte convenuta, da intendersi qui compiutamente richiamati e trascritti, in particolare, come da **Memoria ex art. 183, VI co., n. 3) c.p.c.** datata 03.03.2017 nell'interesse di parte convenuta

3) quanto alla prova per interpellato e testi così come formulata ex adverso nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2) c.p.c. datata 14.02.2017, per i motivi tutti di cui agli atti di causa di parte convenuta, da intendersi qui compiutamente richiamati e trascritti e, in particolare, come da **Memoria ex art. 183, VI co., n. 3) c.p.c.** datata 03.03.2017 nell'interesse di parte convenuta.

Si reitera, altresì, l'opposizione:

4) all'utilizzabilità delle risultanze delle prove orali, come assunte, richiamando le opposizioni tutte formulate:

- all'udienza 24.01.2020 [“L'avv. chiede che preliminarmente all'assunzione della prova venga discussa in contraddittorio l'ammissibilità dei singoli capitoli dedotti e la specifica formulazione degli stessi, una volta depurati degli elementi inammissibili (valutativi, documentali, irrilevanti)”];
- all'udienza 16.11.2020 (“L'avv. , in ordine alla discussione circa la formulazione dei capitoli di prova avversari, reitera per ogni singolo capitolo di cui alla seconda memoria di controparte le singole contestazioni ed eccezioni di inammissibilità di cui alla propria terza memoria ex art. 183 del 3.3.2017. Si oppone altresì a qualsiasi riformulazione dei capitoli medesimi, essendo la stessa rimessa esclusivamente alle parti, con esclusione di ulteriori o diverse modifiche degli stessi

causa o comunque indeterminate/indeterminabili, interessi usurari (usura oggettiva e soggettiva); 2) per i due contratti di mutuo di euro 300.000 entrambi stipulati il 20.6.2012 (uno dalla società e l'altro dai soci con datrici di ipoteca anche le mogli), la declaratoria di nulla dovere alla banca dal momento che le somme non erano pervenute nella disponibilità dei mutuatari ma erano state utilizzate dalla banca per soddisfare propri crediti e in subordine l'accertamento delle minori somme dovute, stante la nullità parziale dei contratti; 3) il risarcimento dei danni a vario titolo subiti dalla società, dai soci e dalle consorti personalmente a causa del comportamento illecito della banca, consistito nell'imposizione di condizioni contrattuali vessatorie con approfittamento del contraente debole e nell'intromissione nella gestione dell'attività della cliente comportante amministrazione di fatto.

La convenuta, che all'instaurazione della mediazione ha fatto immediatamente seguire istanza di fallimento (poi rinunciata), si costituiva deducendo innanzi tutto la sussistenza dei presupposti per definire il giudizio in via preliminare/pregiudiziale stante il riconoscimento da parte della società attrice del debito verso la convenuta contenuto nel ricorso ex art. 182 *bis* L.F. prodotto. Eccepiva inoltre la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire delle mogli dei signori con riguardo ai conti correnti e ai mutui, nonché della propria legittimazione passiva quanto alla domanda relativa alla mancata percezione dello stipendio e del T.F.R. (in realtà: all'impossibilità di ricevere le corrispondenti somme dalla società attrice). Eccepiva altresì la prescrizione delle pretese restitutorie per il periodo antecedente il 5.9.2006 (ossia prima dei dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione) per effetto dei pagamenti intervenuti extra fido, nonché la prescrizione di ogni pretesa restitutoria con riferimento al conto corrente n. 4561/02 e al conto corrente n. 4762/09, per decorso del termine decennale dalla chiusura degli stessi (avvenuta rispettivamente il 6.2.2002 e il 15.10.2003). Chiedeva comunque il rigetto, in quanto infondate, delle domande degli attori sia restitutorie (per effetto del riconoscimento di debito; per mancanza assoluta di allegazione dei fatti costitutivi la domanda e conseguente inammissibile C.T.U.; per assenza di usura; quanto al c/c principale, acceso prima del 2000: per adeguamento alla delibera CICR 9.2.2000 mediante pubblicazione in G.U., per pattuizione delle condizioni economiche quantomeno dal 31.12.2003 al 31.12.2010; quanto agli altri c/c, aperti dopo il 2000: per pattuizione di tutte le condizioni; quanto ai due mutui: per la validità affermata dalla giurisprudenza di finanziamenti concessi per il pagamento di debiti verso la banca, senza vantaggio ulteriore per l'iscrizione di ipoteca di sesto grado, dato che l'istituto era già garantito dalle iscrizioni precedenti in grado, concesse su altre erogazioni), sia risarcitorie.

Disposta consulenza tecnica d'ufficio, ammesse ed assunte le prove orali, la causa veniva trattenuta una prima volta a sentenza dopo l'esperimento di tre perizie e quindi rimessa sul ruolo per ulteriori ricalcoli.

Elaborata la quarta perizia, precisate le conclusioni e depositate le difese, la causa viene nuovamente trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Le eccezioni della convenuta

1.a- Il valore del riconoscimento di debito contenuto nel ricorso ex art. 182 *bis* L.F.

È pacifico che la ristrutturazione del debito non ha avuto esito positivo per mancanza dei voti necessari. L'indicazione in ricorso della somma richiesta dalla banca e dagli altri creditori aveva lo scopo di definire globalmente le posizioni debitorie della società in modo che l'attività potesse essere proseguita. Valeva quindi non in assoluto ma a quel limitato fine.

In ogni caso, l'astrazione processuale della causa sottesa ad una vera e propria ricognizione di debito comporta soltanto la presunzione (fino a prova contraria) dell'esistenza del rapporto, con la



conseguenza che pacificamente si verifica un'inversione dell'onere della prova a carico della parte che si è riconosciuta debitrice, la quale, anche in ipotesi di ricognizione titolata, conserva la facoltà di provare l'inesistenza della causa, con conseguente invalidità radicale della ricognizione. Del resto *“il riconoscimento del debito non spiega effetti se chi lo ha compiuto dimostra, come è suo onere, l'insussistenza del rapporto fondamentale”* (Cass. n. 1561/1997). Peraltro la Suprema Corte ha precisato che *“l'onere per il debitore di provare la inesistenza o inefficacia del rapporto obbligatorio sottostante (alla promessa ricognitiva) nei confronti del beneficiario viene meno quando detta prova sia logicamente conseguente a situazioni risultanti negli atti di causa”* (Cass. n.7348/1994), come nel caso di specie. Infatti, gli attori hanno contestato l'addebito di competenze illegittime in quanto derivanti da clausole nulle.

L'eccezione è infondata.

1.b- La legittimazione e l'interesse ad agire delle mogli dei signori

Come risulta dalle conclusioni, le signore _____, _____ e _____ non hanno formulato alcuna richiesta con riguardo ai conti correnti e ai due mutui di euro 300.000.

Nei punti da “a” ad “e” della parte di conclusioni che le riguardano non sono riportate delle domande, ma sono indicate le conseguenze pregiudizievoli dei comportamenti asseritamente illegittimi della banca a fronte dei quali è formulata la domanda di risarcimento, la cui fondatezza sarà valutata più oltre in sentenza.

Le eccezioni sono infondate.

1.c- La prescrizione delle pretese restitutorie relative ai conti correnti

L'argomento sarà trattato al punto 2.e.

2- La ripetizione delle competenze illegittime prodotte dai conti correnti

2.a- Il conto principale (4124) e gli altri conti (5072, 5396, 6225, 6297, 6771, 6818)

Conto corrente n. 4124

Agli atti manca il contratto di apertura¹, ma dal primo estratto conto risulta che è stato acceso l'11.8.1998; non v'è prova né allegazione circa la data di chiusura.

Non sono state prodotte le condizioni economiche.

Il C.T.U. ha accertato, dall'esame degli scalari, che il conto godeva inizialmente di un fido di lit. 30.000.000 (dal 25.8.1998). In seguito, sono state concesse le seguenti aperture di credito con garanzia ipotecaria:

- di lit. 280.000.000 in data 30.6.1999 della durata di mesi 30, notaio _____ (dallo scalare risulta che in data 24.7.2000 la banca ha ridotto a Lit. 40.000.000 il fido concesso, senza alcuna pattuizione e in assenza di documentata comunicazione di modifica unilaterale);
- di euro 300.000 in data 2.7.2002 della durata di 36 mesi, notaio _____ ;
- di euro 300.000 in data 28.9.2005 della durata di 5 anni, notaio _____ , poi ampliata ad euro 500.000 con atto del 23.6.2008, stesso notaio.

Vi è inoltre un'apertura di credito di euro 100.000 in data 23.12.2009 della durata di 5 anni.

Negli atti di concessione delle aperture di credito non vi è pattuizione circa la periodicità di calcolo

¹ Nella 2^a memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori deducono che *“Relativamente al conto corrente 4124-50 risulta dimessa agli atti la lettera di apertura del rapporto datata 11/08/1998 ...”*. Viceversa tale documento - che comunque non è presente nel fascicolo cartaceo di parte - non è indicato nella descrizione dei vari documenti che compongono il doc. n. 3.



degli interessi e si fa soltanto rinvio alle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi”.

Conto corrente n. 5072

Il rapporto (denominato conto corrente di corrispondenza) è stato aperto il 10.7.2002 ed estinto il 21.6.2012.

All'art. 4 delle disposizioni particolari è previsto che i rapporti di dare e avere sia a debito sia a credito sono regolati con la stessa periodicità; la clausola è specificamente approvata.

Sempre all'art. 4, è espressamente stabilito che gli interessi sono portati in conto; tuttavia il C.T.U. ha accertato che ogni liquidazione periodica delle competenze è stata “girata” sul conto principale n. 4124, privo di pattuizione conforme alla delibera CICR 9.2.2000.

All'art. 3 è disciplinata l'apertura di credito.

Per la commissione di massimo scoperto le condizioni del c/c riportano l'indicazione della sola misura percentuale.

Il conto nasce affidato, come risulta dal primo scalare nel quale è indicato un fido di cassa di euro 160.000. In seguito, per atto del Notaio in data 15.10.2002, è stata concessa un'apertura di credito fino a concorrenza di euro 2.350.000 della durata di 4 anni. Non vi è pattuizione circa la periodicità di calcolo degli interessi. Per quanto non contemplato nell'atto, si fa soltanto rinvio alle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi”.

Conto corrente n. 5396

Il rapporto (denominato conto corrente di corrispondenza) è stato aperto il 21.1.2004; non v'è prova né allegazione circa la data di chiusura.

All'art. 4 delle disposizioni particolari è previsto che i rapporti di dare e avere sia a debito sia a credito sono regolati con la stessa periodicità; la clausola è specificamente approvata.

Sempre all'art. 4, è espressamente stabilito che gli interessi sono portati in conto; tuttavia il C.T.U. ha accertato che ogni liquidazione periodica delle competenze è stata “girata” sul conto principale n. 4124.

All'art. 3 è disciplinata l'apertura di credito.

Per la commissione di massimo scoperto le condizioni del c/c riportano l'indicazione della sola misura percentuale.

Il conto nasce affidato di euro 121.000, anche se non è presente agli atti l'originario contratto di apertura di credito.

Con atto del notaio in data 3.10.2007 è stata concessa un'apertura di credito di euro 840.000 della durata di 5 anni. Non vi è pattuizione circa la periodicità di calcolo degli interessi. È prevista la c.m.s., della quale è indicata soltanto la misura percentuale. Per quanto non contemplato nell'atto, si fa soltanto rinvio alle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi”.

Conto corrente n. 6225

Il rapporto (denominato conto corrente di corrispondenza) è stato aperto il 20.2.2008; non v'è prova né allegazione circa la data di chiusura.

All'art. 4 delle disposizioni particolari è previsto che i rapporti di dare e avere sia a debito sia a credito sono regolati con la stessa periodicità; la clausola è specificamente approvata.

Sempre all'art. 4 è espressamente stabilito che gli interessi e le competenze sono portati in conto.



Il C.T.U. ha rilevato che però ciò è stato attuato soltanto nel secondo e terzo trimestre del 2008 (le competenze tuttavia sono state parzialmente stornate dalla banca e riaddebitate sul conto principale²); dopo il 30.9.2008 ogni liquidazione periodica delle competenze è stata “girata” sul conto principale n. 4124.

Alla sezione II sono disciplinati gli affidamenti in conto corrente.

Per la commissione di massimo scoperto le condizioni del c/c riportano l’indicazione della misura percentuale, della base di calcolo e sulla durata è previsto: “*Giorni di massimo scoperto 0*”.

Con atto del notaio in data 22.2.2008 è stata concessa un’apertura di credito a S.A.L. di euro 2.000.000 della durata di 5 anni. Non vi è pattuizione circa la periodicità di calcolo degli interessi. È prevista la c.m.s., della quale è indicata soltanto la misura percentuale. Per quanto non contemplato nell’atto, si fa soltanto rinvio alle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi”.

Conto corrente n. 6297

Il rapporto (denominato conto corrente di corrispondenza) è stato aperto il 5.6.2008 ed estinto il 2.2.2012.

All’art. 4 delle disposizioni particolari è previsto che i rapporti di dare e avere sia a debito sia a credito sono regolati con la stessa periodicità; la clausola è specificamente approvata.

Sempre all’art. 4 è espressamente stabilito che gli interessi e le competenze sono portati in conto. Il C.T.U. ha rilevato che però ciò è stato attuato soltanto nel secondo e terzo trimestre del 2008; dopo il 30.9.2008 ogni liquidazione periodica delle competenze è stata “girata” sul conto principale n. 4124.

Alla sezione II sono disciplinati gli affidamenti in conto corrente.

Per la commissione di massimo scoperto le condizioni del c/c riportano l’indicazione della misura percentuale, della base di calcolo e sulla durata è previsto: “*Giorni di massimo scoperto 0*”.

Il C.T.U. ha precisato che il conto è affidato, come si evince dallo scalare, per un importo di euro 400.000 (non è presente il contratto di apertura di credito).

Conto corrente n. 6771

Il rapporto (denominato conto corrente di corrispondenza) è stato aperto il 4.8.2010; non v’è prova né allegazione circa la data di chiusura.

All’art. 4 delle disposizioni particolari è previsto che i rapporti di dare e avere sia a debito sia a credito sono regolati con la stessa periodicità; la clausola è specificamente approvata.

Sempre all’art. 4 è espressamente stabilito che gli interessi sono portati in conto; il C.T.U. non ha potuto verificare se ciò è avvenuto o se la liquidazione di competenza è stata “girata” sul conto principale n. 4124, dal momento che dalla fine del 2010 sono presenti i soli scalari di quest’ultimo conto.

Alla sezione II sono disciplinati gli affidamenti in conto corrente.

Nelle condizioni del c/c non sono previste commissioni di massimo scoperto.

Con atto del notaio in data 6.8.2010 è stata concessa un’apertura di credito a concorrenza di euro 350.000 della durata di 19 mesi. Non vi è pattuizione circa la periodicità di calcolo degli interessi. È prevista la c.m.s., della quale è indicata soltanto la misura percentuale. Per quanto non contemplato nell’atto, si fa soltanto rinvio alle “norme che regolano i conti correnti

2 V. 2^ perizia, pag. 26.



di corrispondenza ed i servizi connessi”.

Conto corrente n. 6818

Il rapporto (denominato conto corrente di corrispondenza) è stato aperto il 3.11.2010 ed estinto il 5.7.2012.

All'art. 4 delle disposizioni particolari è previsto che i rapporti di dare e avere sia a debito sia a credito sono regolati con la stessa periodicità; la clausola è specificamente approvata.

Sempre all'art. 4 è espressamente stabilito che gli interessi sono portati in conto ed il C.T.U. ha accertato che in effetti, diversamente dagli altri rapporti, così è stato.

Alla sezione II sono disciplinati gli affidamenti in conto corrente.

Nelle condizioni del c/c non sono previste commissioni di massimo scoperto.

Il conto non è affidato.

2.b- L'anatocismo

Tutte le rielaborazioni effettuate dal C.T.U. nelle quattro perizie hanno riguardato soltanto il c/c n. 4124, come risulta dalle varie tabelle riportate all'interno delle perizie oltre che in quelle allegate. Pertanto è stato annullato soltanto l'effetto anatocistico prodottosi in questo conto, in quanto il C.T.U. ha rilevato che le competenze liquidate sui c/c n. 5072, n. 5396, n. 6225 e n. 6297 sono state addebitate sul c/c n. 4124 attraverso operazioni di giroconto³. Sotto questo profilo il C.T.P. della convenuta non ha sollevato contestazioni.

La verifica circa la legittimità della capitalizzazione trimestrale è pertanto circoscritta al c/c n. 4124.

Sebbene sia assente il contratto di apertura del rapporto (che però la convenuta in comparsa riconosce essere stato “... *instaurato mediante lettera di apertura di conto corrente in data 11/08/1998* ...”), è evidente che contenesse le clausole sulla capitalizzazione dichiarate nulle dalla Cassazione con le sentenze del 1999. Ciò è dimostrato dal fatto che “*Il contratto n. 4124/50, in ossequio ai dettami di cui a Corte Cost. n. 425/2000 e alla Delibera CICR 09.02.2000, veniva adeguato, in data 17.05.2000, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Parte Seconda n. 113 del 17.05.2000) delle nuove condizioni contrattuali inerenti i contratti di conto corrente stipulati anteriormente al 22.04.2000*”, come dedotto dalla banca nella comparsa di costituzione e comprovato dal doc. n. 3 prodotto dalla stessa. Gli unici rilievi formulati dal C.T.P. della convenuta in punto anatocismo sono di mero diritto, dato che fanno leva sulla validità di tale adeguamento.

La Suprema Corte (avallando l'orientamento espresso da buona parte della giurisprudenza di merito) è ormai consolidata nel ritenere che, nei contratti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, la reciprocità della capitalizzazione periodica degli interessi attivi e passivi costituisce un peggioramento rispetto alla assenza di capitalizzazione derivante dall'illegittimità dell'anatocismo, sicché proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR, è necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un

3 In realtà, nella seconda perizia il C.T.U. ha dato atto che le competenze dei primi due trimestri dei c/c n. 6225 e n. 6297 sono state addebitate su detti conti, il che ha comportato che sono confluite nella base di calcolo delle competenze del trimestre rispettivamente successivo. Il C.T.U. ha altresì precisato: “*Nella situazione oggetto della presente perizia i conti nascono come conti ordinari (è possibile ad es. sia per il conto n. 5072 che per il conto 6225 riscontrare bonifici, emissioni di assegni circolari e pagamenti di RID, tutti elementi che connotano il contratto come “ordinario” e non di appoggio), ma è altrettanto evidente che la natura degli stessi è quella di “provvista” finanziaria; la movimentazione è pressoché quasi inesistente e sostanzialmente legata a riversamenti di fondi sul conto n. 4124*” (v. 1^a perizia, pag. 10).



adeguamento unilaterale (v. Cass. n. 26769/2019, Cass. n. 26779/2019, Cass. n. 7105/2020, Cass. n. 9140/2020, Cass. n. 17634/2021).

Nella specie manca un accordo bilaterale sul punto, a nulla valendo i documenti di sintesi degli anni 2003, 2008, 2009 e 2010; si tratta infatti di semplici comunicazioni inviate a fine anno dalla banca, non firmati dalla correntista, prive pertanto di valore negoziale. È poi inconferente la proposta datata 15.4.2010 di modifica unilaterale del contratto poiché si riferisce esclusivamente a: bonifici, RID, MAV, bollettini, ri.ba, spese. Le “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” riportate su lettera in data 15.4.2010 non sono sottoscritte né dalla banca né dalla correntista; non si capisce neppure se costituiscano allegato della proposta di modifica unilaterale riportante la stessa data. Certo è che la clausola di pari periodicità di capitalizzazione contenuta all’art. 4 delle disposizioni particolari non è valida in difetto di specifica sottoscrizione, sia perché così richiesto dall’art. 6 della delibera CICR 9.2.2000, sia perché la S.C. ha escluso che tale modifica (peggiorativa rispetto all’assenza di capitalizzazione) possa essere introdotta unilateralmente dalla banca.

Neppure rilevano gli atti notarili di concessione di affidamenti sul c/c n. 4124; come si è sintetizzato al punto 2.a, non disciplinano alcunché relativamente alla capitalizzazione degli interessi e, per quanto in essi non contemplato, rinviano alle norme del conto corrente, che però sono nulle.

È quindi illegittima per tutta la durata del rapporto la capitalizzazione delle competenze operata dalla convenuta sul c/c n. 4124.

2.c- Le commissioni di massimo scoperto

La legittimità della c.m.s. è certamente riconducibile alla sua determinatezza o determinabilità (requisito prescritto dall’art. 1346 c.c.); rileva nello specifico anche l’art. 117, comma 4, T.U.B. che impone la forma scritta *ad substantiam* per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. Come ribadito dalla giurisprudenza di merito⁴, la commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell’onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità. È nulla la pattuizione di commissioni di massimo scoperto che non sia stata specificatamente indicata in tutti i suoi elementi essenziali.

È del tutto condivisibile quanto osservato dal Tribunale di Alessandria nella sentenza n. 538/2017 (su www.lesentenze.it), ossia che, in ragione dell’assenza di una definizione di tale commissione, che si è affermata nella prassi creditizia e si è modificata nel tempo⁵, l’onere di specifica

4 Cfr. ad es. Tribunale Napoli 15.10.2014, est. Sacchi; Tribunale Monza 22.11.2011; Tribunale Piacenza 12.4.2011 n. 309; Tribunale Novara 16.7.2010 n. 774; Tribunale di Parma 23.3.2010; Tribunale Teramo 18.1.2010 n. 84; Tribunale Busto Arsizio 9.12.2009; Tribunale Monza 14.10.2008 n. 2755; Tribunale Cassino 10.6.2008 n. 402 in Guida al diritto 2008, 39, 78; Tribunale Vibo Valentia 28.9.2005; Tribunale Torino 23.7.2003; Appello Roma 13.9.2001; Appello Lecce 27.6.2000; Tribunale di Parma, 23 marzo 2010, in *IlCaso.it*, I, 2273; Tribunale di Biella, 23 luglio 2009, in *IlCaso.it*, I, 2367; Tribunale Genova sez. VI 18 ottobre 2006, in *Foro Padano*, 2007, 3-4, I, 493; Tribunale Monza 12 dicembre 2005, in *Banca Borsa Tit. Cred.* 2007, 2, II, 204

5 Continua la sentenza ricordando che la c.m.s. è stata diversamente definita o individuata ad esempio come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione di una somma, a prescindere dal suo concreto e utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento. Da tale diversità di natura e giustificazione, è derivata la diversità di metodologie applicative, dal momento che, in coerenza con il primo profilo la c.m.s. viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, mentre nella seconda ipotesi, il calcolo avviene soltanto sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo (sul periodo da prendere a riferimento si registrano, poi, le più svariate soluzioni, a volte prendendosi in considerazione il trimestre, ed a volte anche periodi ben più brevi, sino addirittura allo scoperto giornaliero); ancora, manca l'univocità in ordine alla



determinazione deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito). In mancanza non può nemmeno ravvisarsi un accordo, poiché il consenso del cliente richiede la consapevolezza dell'effettivo contenuto della clausola e del suo "peso" economico; diversamente, l'addebito delle c.m.s. si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

Per il c/c n. 4124, gli attori non hanno prodotto né la lettera di apertura né le condizioni economiche. Data anche la mancanza di previsioni negli atti notarili di apertura di credito, non può verificarsi se le commissioni di massimo scoperto siano indeterminate/indeterminabili, come sostenuto. Peraltro, a partire dal 23.12.2009 (come si evince dal contratto di apertura di credito in pari data) risulta che la banca si è adeguata alle disposizioni del comma 1, art. 2 *bis*, del D.L. n. 185/2008 introdotto dalla legge di conversione n. 2/2009.

Le commissioni di massimo scoperto relative ai c/c n. 5072, n. 5396, n. 6225 e n. 6297 e n. 6771 sono indeterminate e perciò nulle.

Infatti, riepilogando i dati contrattuali esposti al punto 2.a:

- i conti n. 5072 e n. 5396 riportano soltanto l'aliquota; i rispettivi atti notarili di apertura di credito, uno dei quali prevede la c.m.s. (di cui è indicata l'aliquota), non aggiungono alcun elemento poiché rinviano - per quanto non contemplato - alle "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi";
- i conti n. 6225 e n. 6297 riportano l'aliquota e la base di calcolo ("utilizzo massimo"); quanto alla durata ("*giorni di massimo scoperto*") è previsto: "0", il che è incongruente in quanto la previsione di zero giorni di massimo scoperto esclude di per sé l'esistenza di una base di calcolo della commissione; l'atto notarile di apertura di credito a S.A.L., che prevede la c.m.s. (di cui è indicata l'aliquota), non aggiunge alcun elemento poiché rinvia - per quanto non contemplato - alle "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi";
- i c/c n. 6771 e n. 6818, accesi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 2/2009, non prevedono la commissione di massimo scoperto, che tuttavia è stata liquidata sulle operazioni del c/c n. 6771.

L'ammontare della commissione in questione viene determinato con un calcolo, per eseguire il quale è necessario conoscere la misura percentuale (1) da applicare ad una base (2) individuata all'interno del trimestre secondo criteri prestabiliti (3).

È pertanto evidente che la sola aliquota non basta; neppure è sufficiente, in aggiunta, conoscere la sola base di calcolo (ad es.: punta massima dello scoperto). Occorre sapere qual è la modalità di individuazione di tale base all'interno del trimestre analizzato, potendo aversi più criteri: "... *criterio assoluto calcolando la cms sul massimo saldo dare verificatosi nel trimestre, criterio relativo calcolandola sul massimo saldo dare verificatosi nel trimestre purché faccia parte di una sequenza debitoria ininterrotta di durata superiore ad un numero di giorni predeterminato e/o pari a dieci, criterio misto calcolandola sul massimo saldo dare che si è verificato nel trimestre purché, nello stesso periodo, ci sia stata un'altra sequenza debitoria ininterrotta di durata superiore al numero di giorni predeterminato e/o pari a dieci ...*", come riconosce il C.T.P. della banca, nell'articolo *Commissione di Massimo Scoperto* (in GUIDA AI CONTROLLI FISCALI, n. 9, settembre 2014, Il Sole 24 Ore) del quale è co-autore.

Stante la nullità della pattuizione, un eventuale adeguamento all'art. 2 *bis* del D.L. n. 185/2008 nel

periodicità di calcolo delle c.m.s. che in alcuni casi vengono computate dalla banca addirittura come un accessorio degli interessi, seguendo la medesima periodicità.



termine di 150 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 2/2009 (del quale non vi è comunque prova a livello di comunicazione e neppure è riscontrabile dagli scalari) sarebbe inidoneo a validare la c.m.s. seppure per il periodo successivo. Infatti il C.T.U. ha dato atto dell'adeguamento soltanto per il c/c n. 4124.

Per il c/c n. 6771 la c.m.s. non pattuita ma liquidata (secondi i riscontri del C.T.U.) è nulla giusto il disposto dell'art. 2 *bis* del D.L. n. 185/2008.

2.d- L'usura

È infondata la tesi della convenuta secondo la quale non può essere verificata la domanda inerente l'usura in difetto della produzione dei D.M. contenenti l'indicazione dei tassi soglia. Infatti, la S.C. (Cass. n. 35102/2022) ha di recente espresso, all'esito di una disamina estremamente approfondita, il principio seguente di diritto: *“In materia di usura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dall'art. 2 della L. n. 108 del 1996, per la concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio «iura novit curia» espresso nell'art. 113 c.p.c.”.*

In tema di usura, la discussione tra le parti si è principalmente incentrata sulla formula da utilizzare per verificare se gli interessi si sono mantenuti entro la soglia, avendo gli attori sostenuto la tesi per la quale soltanto la formula c.d. del “costo del credito” (nel prosieguo, per brevità, TAEG) è conforme alla norma imperativa dell'art. 644 c.p.c. poiché comprende tutti gli oneri.

La convenuta ha viceversa affermato che l'unica formula corretta è quella di Banca d'Italia (nel prosieguo, per brevità, BDI), secondo le indicazioni di Cass. s.u. n. 16303/2018 e dunque per ragioni di omogeneità (le grandezze considerate per acclarare se il tasso di interesse reale pagato dal debitore, ossia il c.d. tasso effettivo globale sia usurario, dovrebbero essere le medesime che ha utilizzato l'autorità amministrativa, a monte, per calcolare il tasso effettivo globale medio); d'altro canto, sotto altro profilo, l'applicazione della formula alternativa non assicurerebbe in termini generali l'esistenza di un'unica soluzione e pertanto di un solo T.E.G..

La questione è di estrema rilevanza sostanziale, posto che - in base alle verifiche del C.T.U. - esclusivamente il c/c n. 5396 presenta usura originaria con entrambe le formule, mentre per i c/c n. 5072, n. 6225 e n. 6297 sussiste usura *ab origine* solo con la formula del “costo del credito” (definita anche TAEG dal C.T.U.). L'impatto in termini restitutori è notevole, poiché con la formula BDI il credito della correntista ammonta ad euro 379.723,44 e ad euro 472.059,93 (a seconda del criterio adottato per la prescrizione), mentre è pari ad euro 1.138.195 con la formula TAEG (con tutti i criteri di prescrizione).

Va prima esaminata la questione sollevata dal C.T.P. della banca che fa leva su ragioni di omogeneità (o simmetria).

Con il D.L. n. 394/2000, convertito in L. 24/2001, l'interpretazione autentica della legge antiusura ha valorizzato la pattuizione (anziché la dazione) come momento da considerare al fine dell'individuazione dell'usurarietà (*“... si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*). Di conseguenza, occorre tenere conto di tutti i costi indicati all'art. 644, comma 4, c.p., compresi quelli che entrano in gioco nella fase esecutiva del contratto e (per i conti correnti) dipendono dalla concreta operatività del conto. Sicché, alla luce dell'interpretazione autentica, nella verifica confluiscono anche oneri che nel



momento genetico non costituiscono ancora un costo effettivo.

Il legislatore indica analiticamente al comma 4 dell'art. 644 c.p. gli elementi di cui si deve tenere conto *“per la determinazione del tasso di interesse usurario”*. Dal punto di vista tecnico non si tratta di un vero e proprio tasso di interesse, ma di un valore nel quale si traduce un concetto più ampio, ossia il costo globale del credito per il debitore in termini oggettivi, come è stato ritenuto da autorevole dottrina (citata dal C.T.U. nella terza perizia a nota 2), la quale ha sottolineato come la particolare formulazione della norma sia espressione di una *“... meditata voluntas legis, che si fonda su quell'esigenza fortemente sentita di obbiettivare il costo del credito nella sua globalità ed evitare che la soglia antiusura venga sfiorata facilmente a mezzo il ricorso a pratiche elusive e fraudolente”*, e come *“Tutti gli elementi determinativi della remunerazione bancaria, quindi, per come enucleati dalle regole innovative, di cui alla legge n. 108 del 1996, costituiscono l'indispensabile cornice, che consente la “specificazione legale” di una fattispecie incriminatrice. Diversamente la stessa non sarebbe rispettosa dei principi costituzionali di cui all'art. 25 cost. come in precedenza chiarito. Al di fuori di una determinazione del costo del credito, che non tenga nel dovuto conto quegli elementi specificativi normativamente tipizzati, non vi può essere alcuna fattispecie “concreta” penalmente rilevante e nessun effetto sanzionatorio civilistico dalla stessa derivato. ... Il giudice dunque non può prescindere, allorché si imbatte in fatti a rischio usura, dal tenere conto di tutto ciò che possa essere qualificato come “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*. D'altra parte l'intento del legislatore di non voler escludere nulla che possa essere ricondotto al fenomeno usurario emerge dalla previsione che si prescinde dal titolo della pattuizione (v. comma 4 dell'art. 644 c.p.: *“... a qualsiasi titolo ...”*).

Riprendendo gli stessi elementi del comma 4 dell'art. 644 c.p. (come riscontra anche Cass. s.u. n. 16303/2018), l'art. 2, comma 1, della legge n. 108/1996 prevede che il tasso effettivo globale medio oggetto di rilevazione trimestrale degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, sia *“comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse”*. Il compito di rilevare trimestralmente il T.E.G.M. è attribuito dalla norma al Ministero, che si affida alla Banca d'Italia, la quale raccoglie i dati forniti dagli intermediari sulla scorta delle “Istruzioni” da essa stessa formate. L'art. 2 citato non consente margini di dubbio circa il fatto che l'apporto della Banca d'Italia è limitato al calcolo del T.E.G.M., che serve per l'individuazione della soglia di riferimento (v. art. 2, comma 4); la determinazione del T.E.G. esula del tutto dai compiti attribuiti dall'art. 2 alla Banca d'Italia.

Non vi sono quindi disposizioni di legge che prevedano che la verifica del T.E.G. debba essere effettuata con la formula del T.E.G.M. ideata da Banca d'Italia sulla cui scorta agli intermediari devono elaborare i dati poi utilizzati per le rilevazioni⁶. L'utilizzo della formula del T.E.G.M. per la verifica del T.E.G., comporta un errato accertamento circa il rispetto delle soglie di usura laddove detta formula non sia aderente alla norma imperativa (art. 644, comma 4, c.p.) che stabilisce quando gli interessi sono usurari. Da cui discende il problema delle scelte – attraverso le quali si esprime la discrezionalità tecnica – operate dalla Banca d'Italia con riguardo alla metodologia di rilevazione e alla classificazione delle operazioni nel cui ambito selettivamente individuare il tasso effettivo globale medio, che condizionano il meccanismo formativo della soglia.

Da quanto sopra illustrato si ricava (secondo l'opzione ermeneutica condivisa da molta parte della dottrina, compresa quella citata dal C.T.U. a nota 2 della terza perizia, e da questo giudice) che il

6 Nella sentenza allegata dal C.T.P. della banca alle proprie osservazioni la rilevazione ad opera della Banca d'Italia viene riferita ai *“TEG praticati dalle Banche per i loro prodotti”*, mentre *“il sistema delineato dall'art. 2 L. n. 108 del 1996”* cui pure si fa riferimento nella stessa frase, riguarda espressamente il tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) e non il T.E.G.



T.E.G. attiene alla valutazione della fattispecie concreta, che va effettuata secondo le sole indicazioni contenute nella legge; una volta individuata l'operazione cui la fattispecie è riconducibile, il T.E.G. va confrontato con il tasso soglia determinato in forza del T.E.G.M. per come rilevato dal Ministero sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia.

Non è invece conforme alle norme suindicate ritenere che il T.E.G., nelle sue voci di costo, dipenda dalle indicazioni date dalla Banca d'Italia nelle sue Istruzioni per l'individuazione del T.E.G.M. e conseguentemente del tasso soglia.

Nella sentenza di questo Tribunale allegata dal C.T.P. della banca alle proprie osservazioni, si dà importanza alle Istruzioni della Banca d'Italia, in nome dell'esigenza di simmetria e omogeneità tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente e il tasso effettivo globale della singola operazione e si citano a supporto di tale tesi Cass. s.u. n. 16303/2018 e Cass. s.u. n. 19597/2020, evidenziandosi in particolare che *“Le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, componendo un precedente contrasto giurisprudenziale in punto di inclusione nel calcolo del TEG delle c.m.s. dei conti correnti ante 2010, e quindi superando quanto statuito tra le altre da Cass. pen. n. 46669/2011, hanno quindi chiaramente statuito che la asimmetria tra modalità di calcolo del TEG concreto e del TEGM contrasta con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla L. n. 108/1996”*.

È vero che tali decisioni contengono il riferimento al concetto di omogeneità/simmetria, tuttavia i principi di diritto enunciati si fondano su argomenti rispetto ai quali detto concetto, che viene soltanto lambito in motivazione, non incide: anzi è ripetuto il riferimento all'esigenza di rispettare il dettato dell'art. 644, comma 4, c.p.c. la cui centralità emerge alla luce del fatto che l'art. 2, comma 1, della legge n. 108/1996 richiama testualmente i medesimi elementi.

E così Cass. s.u. n. 16303/2018 non afferma affatto che il T.E.G. deve essere verificato con i criteri del T.E.G.M., anzi ritiene *“non persuasiva”* la circostanza riportata nei precedenti della prima sezione civile (tra i quali Cass. n. 12965/2016) *“che i decreti ministeriali ... non includono le commissioni di massimo scoperto nel computo del TEGM, e quindi del tasso soglia, sicché sarebbe illegittimo prenderle in considerazione ai fini della determinazione del tasso praticato in concreto, e ciò in considerazione di quella esigenza di simmetria di cui si è detto più sopra, per la quale tra l'uno e l'altro tasso, da porre a confronto, deve esservi omogeneità”*. Quando appena dopo dà atto che *“L'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge”* lo fa per rimarcare che appunto la legge *“disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia”*; ragion per cui, lungi dal riconoscere una prevalenza al T.E.G.M. per ragioni di simmetria (e quindi dal riconoscere che il T.E.G. dovrebbe essere calcolato allo stesso modo), precisa che *“La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo; essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli”*. La ragione per la quale la Cassazione non giunge alle estreme conseguenze è che non ce n'è a suo avviso bisogno, dato che comunque i D.M. danno atto, sia pure a parte (in calce alla tabella dei T.E.G.M.), dell'ammontare medio delle c.m.s. espresso in termini percentuali, sì che *“La presenza di tale dato nei decreti ministeriali è sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge”*. Perciò, dato che *“Tali modalità ... appaiono rispettose del dettato normativo”* conclude



enunciando il noto principio di diritto⁷ (che esula dalla tematica qui in discussione).

Parimenti Cass. s.u. n. 19597/2020 non asserisce che il T.E.G. deve essere verificato con i criteri del T.E.G.M., ma - analogamente alla precedente in tema di c.m.s. - afferma che *“La mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica”*, precisando che l'esigenza di simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente ed il tasso effettivo globale della singola operazione può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Quindi, la S.C. non predica che per ragioni di simmetria il T.E.G. deve essere verificato con i dati dei T.E.G.M. rilevati; al contrario si assiste al tentativo di giustificare il rispetto della simmetria del T.E.G.M. rispetto alla norma imperativa (in modo da salvare i tassi soglia) per non incorrere nel riconoscimento che i T.E.G.M. rilevati non sono conformi alla norma imperativa; da cui l'argomento che comunque le rilevazioni ministeriali contengono anche l'onere eventuale (derivante dalla mora). Per le situazioni ante 25.3.2003 (dalla quale data i D.M. hanno iniziato a riportare la rilevazione degli interessi moratori) le sezioni unite hanno ritenuto che, *“in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato”*. Quindi, detta esigenza ha comportato un risultato esattamente inverso a quello di chi sostiene la necessità di allineare la verifica del T.E.G. ai criteri adottati per la rilevazione del T.E.G.M., dato che viene assicurato il calcolo del T.E.G. in conformità alla norma imperativa, ossia tenendo conto degli interessi moratori senza che rilevi la mancanza nei D.M. della rilevazione statistica dei tassi medi degli interessi moratori. Donde l'enunciazione dei noti principi di diritto⁸.

Una diversa valutazione da parte di questo giudice circa il rilievo del principio di omogeneità al fine di stabilire se sia da scartare la formula BDI non disattende pertanto i *dictat* delle sezioni unite.

Il problema della disapplicazione dei D.M., in caso di rilevazione del T.E.G.M. sulla scorta di Istruzioni della Banca d'Italia non conformi alla norma primaria e comunque all'art. 2, comma 1, legge n. 108/1996, non si pone. Infatti, in tale evenienza soccorre la soluzione fornita dalle sezioni unite con la seconda delle decisioni sopra citate. Anche Cass. n. 16077/2022 evidenzia che le Istruzioni di Banca d'Italia sono rivolte al ceto bancario e non sono vincolanti per il calcolo del

7 *“... va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”*.

8 *“La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista ...”*.



T.E.G. del singolo contratto; eventuali incongruenze potranno essere assorbite dall'ampio margine tra T.E.G.M. e tasso soglia sì da evitare la "disapplicazione".

Confutato il primo argomento del C.T.P. banca, occorre ora esaminare il secondo, che attiene al profilo tecnico.

Il C.T.U. nella seconda perizia (v. pag. 61) spiega che *"Nel capitolo C) delle Istruzioni della Banca d'Italia, "Oggetto della rilevazione e calcolo dei tassi", viene descritta la metodologia di calcolo del TEG. In particolare deve essere adottata la formula di seguito indicata:*

a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving).

*TEG = (INTERESSI * 36500 / NUMERI DEBITORI) + (ONERI * 100) / ACCORDATO*

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato.

- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra il "il saldo ed i giorni", come si evince dagli scalari della banca;

- gli oneri da considerare sono quelli indicati al punto C4 delle istruzioni Banca d'Italia;

- accordato: viene indicato il valore del fido concesso dall'istituto, in assenza di fido il valore della massima esposizione.

Il criterio di calcolo è il medesimo che viene utilizzato dagli Istituti di credito e da Banca d'Italia per calcolare il TEGM ovvero il tasso posto alla base della rilevazione dei tassi soglia oltre i quali vi è usura".

Il C.T.U. nella terza perizia (v. pagg. 17 e segg.) dà atto - citandola - che *"Buona parte della letteratura specialistica indica quale metodo più idoneo ad esprimere sinteticamente il costo di un finanziamento quello già utilizzato per la determinazione del TAEG".* Precisa inoltre a pagina 18 che *"Quella indicata da BDI è una formula strutturata sicuramente per una verifica ex post, ma non anche per una verifica ex ante. Ciò in quanto, dipende da grandezze, poste al denominatore di entrambi i rapporti che compongono la formula, variabili nel corso del rapporto e, pertanto, di non sicura individuazione fino all'esito dello stesso. Si tratta, in sostanza, di entità che dipendono dallo sviluppo che, in concreto, avrà il rapporto".*

Tale considerazione pone la formula BDI in insanabile contrasto con l'interpretazione autentica della legge antiusura (D.L. n. 394/2000, convertito in L. 24/2001), che ha stabilito doversi considerare il momento della pattuizione e non quello della dazione. Peraltro nessuna norma ha mai conferito a Banca d'Italia il potere di stabilire la formula di calcolo del T.E.G..

Oltretutto la formula BDI *non esprime un tasso d'interesse effettivo globale; in realtà è un indicatore statistico, concepito e utilizzato per la rilevazione del tasso effettivo globale medio praticato dagli intermediari alla clientela.*

Nella pubblicazione allegata dal C.T.P. della banca alle osservazioni alla 4^a bozza di perizia si evidenzia che dal punto di vista dell'analisi finanziaria non è possibile affermare che il T.E.G. calcolato utilizzando la formula "semplificata" BDI sia un "tasso interno di rendimento" e pertanto neppure un "tasso effettivo globale". In contrapposizione a quanto viene indicato nei testi di matematica finanziaria (dove la ricerca del tasso interno di rendimento rappresenta il vero *focus* della trasparenza), Banca d'Italia espone un tasso di interesse che non ha i requisiti di un tasso "effettivo", in quanto non incorpora tra le proprie componenti di costo-rendimento il regime di capitalizzazione. L'autore critica la formula BDI siccome palesemente deviante rispetto al modello



legale di riferimento, come emerge dalla considerazione che il comma 1 dell'art. 2 della L. n. 108/1996 prevede espressamente che il T.E.G. sia “riferito ad anno” (la distorsione e quindi la criticità della formula BDI assume una rilevanza superiore in quanto, mancando ogni riferimento al fattore temporale, presente invece nel primo addendo, la componente “oneri” non viene “annualizzata”). L'autore continua nella propria analisi negativa della formula BDI svolgendo una considerazione per il denominatore utilizzato nel secondo addendo, dove il riferimento al “capitale” effettivamente utilizzato è sostituito dal dato formale dell'accordato. E sottolinea che, ad eccezione delle situazioni nelle quali gli utilizzi siano sistematicamente superiori al fido concesso, l'impiego di questo denominatore ottiene l'effetto di ridurre l'impatto della componente oneri sul tasso calcolato, in quanto ne rapporta il costo all'importo massimo utilizzabile anziché a quello effettivamente erogato. In questo modo si impedisce che in presenza di modesti utilizzi di capitale, l'incidenza di commissioni “fisse” pattuite *ex ante*, produca un incremento inatteso nel tasso rilevato, a prezzo tuttavia di una distorsione nella misurazione *ex post* del costo effettivo del credito. Questo procedimento di “normalizzazione” è peraltro del tutto assente nella legge sull'usura e d'altra parte è difficilmente comprensibile il motivo dell'esplicita esclusione dalla formula BDI della c.m.s., che invece rientra tra le commissioni cui fa riferimento la normativa primaria. Il C.T.U. fa presente che comunque in dottrina esistono altre pubblicazioni che segnalano tali incongruenze in tema di utilizzo della formula BDI.

Il C.T.U. nella prima perizia (v. pagg. 45 e segg.) illustra l'esame del T.E.G. “*con formula alternativa a quella applicata dalla banca D'Italia*”

$$\text{T.A.E.G.} = \frac{(\text{interessi} + \text{oneri} + \text{CMS}) \times 36.500}{\text{numeri debitori}}$$

Secondo il medesimo autore il cui scritto è stato preso in esame dal C.T.U., la criticità della formula del TAEG è da ricondurre, in certi casi, al mancato ottenimento di un unico risultato per il tasso interno di rendimento.

Tale rilievo non richiede di dover essere smentito, dato che la formula del T.A.E.G. è ormai avvalorata dal recepimento della direttiva 2008/48/CE. Infatti, come precisato dal C.T.U. “*Dal 1/1/2010 in conseguenza del recepimento della direttiva 2008/48/CE il TAEG viene riportato anche sulle aperture di credito in c/c verso microimprese. Dal 9/2/2011 si calcola nell'ipotesi che il fido sia completamente utilizzato dal debitore, quindi con le commissioni disponibilità fondi (ipotesi worst case)*” (v. 3^a perizia, pag. 18). Il che si attaglia perfettamente al caso di specie, dato che i contratti oggetto di causa sono stati (tranne il c/c n. 6818, che comunque non ha prodotto effetti restitutori né a livello di interessi né di c.m.s.) assistiti da aperture di credito per tutta la loro durata.

Pertanto ritiene questo giudice che la verifica del T.E.G. dei contratti di conto corrente debba essere necessariamente effettuata alla luce della norma imperativa di cui all'art. 644, comma 4, c.p., che valorizza a fini usura il costo globale del credito, rispetto alla quale è coerente la formula del T.A.E.G., come confermato dal recepimento della direttiva testé menzionata.

Non può essere utilizzata la formula BDI, per tutte le ragioni sopra riportate.

2.e- La prescrizione

L'atto di citazione è stato notificato a mezzo pec il 2.9.2016, per cui il periodo da verificare ai fini dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, in difetto di produzione di un atto interruttivo, decorre a ritroso dal 2.9.2006 escluso (non dal 5.9.2006 come indicato dalla convenuta a pagina 6 dalla comparsa e 5 della 2^a memoria ex art. 183 c.p.c.), ossia anteriormente al decimo anno dalla domanda di ripetizione.

Il termine ultimo del periodo ante decennio non può farsi decorrere dalla data della domanda di



mediazione (inviata all'Organismo il 14.12.2015) come ritenuto dagli attori, posto che l'effetto interruttivo si verifica con la comunicazione alla controparte, della quale non vi è prova e che la convenuta, nel primo atto successivo alla precisazione avversaria, ha contestato di avere ricevuto.

Non risulta peraltro dalla documentazione prodotta se i c/c n. 4124, n. 5396, n. 6225, n. 6771 siano stati chiusi in data successiva a quella degli ultimi estratti conto disponibili, né le parti hanno dedotto al riguardo. I c/c n. 5072, n. 6297 e n. 6818 sono invece stati chiusi tutti a saldo zero, come risulta dagli estratti conto (il c/c n. 5072 in data 21.6.2012, il c/c n. 6297 in data 2.2.2012, il c/c n. 6818 in data 5.7.2012).

Si ritiene che tutti i rapporti siano stati chiusi, per quanto in data successiva agli ultimi scalari prodotti – 31.3.2013), considerato che il loro perdurare è contraddetto dalla domanda di fallimento presentata dalla convenuta (nella quale sono stati indicati i debiti discendenti dalle aperture di credito ipotecarie). D'altra parte la banca ha contestato la domanda di ripetizione nel merito e non sotto il profilo dell'inammissibilità (che sarebbe derivata dall'essere i contratti in corso).

La prescrizione dell'azione di ripetizione è decennale e, in presenza di rapporto chiuso, decorre non dalla data di chiusura, ma dalla data della rimessa intervenuta su conto scoperto o in extra fido, che quindi ha natura di pagamento (mentre la rimessa su conto affidato o intra fido ha natura di ripristino della provvista oggetto dell'accordo di affidamento).

La concessione di aperture di credito è perlopiù documentata; sono stati invece ricavati dal C.T.U. attraverso le scritture contabili della banca (scalari) gli affidamenti di lit. 30.000.000 sul c/c n. 4124, di euro 160.000 sul c/c n. 5072, di euro 121.000 sul c/c n. 5396 e di euro 400.000 sul c/c 6297.

Tuttavia, la convenuta non ha contestato la concessione di detti affidamenti (tra l'altro, nel prospetto delle rimesse in calce alla comparsa di costituzione, che fa riferimento al solo c/c n. 4124, è indicato il fido di lit. 30.000.000 dall'inizio del rapporto e fino all'atto del notaio Sarta in data 30.6.1999).

Il C.T.P. della banca non ha contrastato la ricognizione da parte del C.T.U. dei suddetti affidamenti: *“In merito all'esame dei vari rapporti di conto corrente: In relazione alle attività da Lei svolte in merito al primo punto del quesito (1) descriva la durata, la tipologia, l'utilizzo di tutti i rapporti di conto corrente per cui è causa e indichi per ciascuno di essi: a) con quale modalità sono stati aperti, b) le condizioni economiche eventualmente pattuite, c) l'entità degli affidamenti concessi (con specificazione dell'esistenza di pattuizione o di fido di fatto); d) la modalità di addebito delle competenze (sul conto stesso o su diverso conto corrente), non ho alcuna osservazione da svolgere”* (v. osservazioni alla bozza della 2^a perizia).

In ogni caso è riconosciuto in giurisprudenza che l'affidamento può essere dimostrato per il tramite di prove indirette (quali la durata, la stabilità, l'importanza dell'affidamento; l'addebito delle commissioni di massimo scoperto; il riscontro in Centrale Rischi; l'assenza di iniziative della banca volte a sollecitare il rientro della correntista) che implicino in modo univoco il riconoscimento da parte della banca. A ciò non osta il requisito di forma scritta richiesto per i contratti successivi alla legge n. 154/1992. Infatti, la nullità del contratto bancario amorfo può essere fatta valere solo dal cliente, per cui se questi preferisce chiederne l'esecuzione o non ne eccepisce la nullità ex art. 117 T.U.B., il giudice non può rilevarla d'ufficio in deroga all'art. 1421 c.c.; se il cliente può chiedere l'esecuzione del contratto bancario amorfo, senza farne valere la nullità, non può essergli negata la possibilità di prova, applicando il limite previsto dall'art. 2725 c.c. per il contratto formale (v. Tribunale Torino 31.12.2020, est. Astuni, al link <https://centroanomaliebancarie.it/2021/02/10/tribunale-di-torino-08-gennaio-2021-est-astuni/>).

Nel quesito, con riguardo all'eccezione di prescrizione, è stato chiesto al C.T.U. di verificare, relativamente al solo c/c n. 4124, l'esistenza di eventuali rimesse extra fido nel periodo anteriore al



2.9.2006, calcolandone la loro incidenza solutoria secondo tre diversi criteri: *i*) utilizzando i numeri banca; *ii*) utilizzando i numeri rettificati; *iii*) utilizzando i numeri rettificati, ma considerando pagati dalle rimesse soltanto gli interessi calcolati sull'extra fido rettificato.

La scelta tra i criteri *ii*) e *iii*) rileva nel solo caso in cui si ritenga di utilizzare per la verifica dell'usura la formula BDI, dato che con l'impiego della formula TAEG - come osservato dal C.T.U. - l'incidenza della prescrizione è minima e non vi è differenza di risultato tra i due metodi *ii*) e *iii*). Data la scelta di questo giudice in punto usura, è superfluo soffermarsi sulla questione se la prescrizione debba riguardare l'intera somma addebitata per competenze o soltanto quella delle competenze relative all'extrafido, che è stata sollevata dal C.T.P. della convenuta.

Resta quindi da decidere se l'indagine sulla prescrizione debba essere condotta secondo i numeri banca (ossia quelli ricavabili direttamente dalle elaborazioni contenute negli scalari) o secondo i numeri rettificati (cioè quelli ottenuti a seguito dell'eliminazione degli addebiti illegittimi), sebbene il C.T.U. abbia evidenziato che nella specie vi è una differenza tra i due criteri di soli euro 644 (v. risposta alla 2^a osservazione del C.T.P. convenuto a pag. 28-29 della 3^a perizia⁹).

È ormai orientamento consolidato della S.C. quello secondo il quale “... *per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione*” (Cass. n. 9141/2020). La medesima pronuncia ha inoltre stabilito che l'ambito di operatività delle rimesse è limitato esclusivamente agli interessi riferiti all'extra fido argomentando dall'interpretazione dell'art. 1194 c.c. già delineata da Cass. n. 10941/2016 (secondo la quale il principio per cui ogni pagamento deve essere imputato prima al capitale e successivamente agli interessi, salvo il diverso accordo con il creditore, “... *postula che il credito sia liquido ed esigibile, dato che questo, per la sua natura, produce gli interessi, ex art. 1282 c.c. Come infatti ritenuto nelle pronunce 6022/2003, 20904/2005, 9510/2007 e 16448/2009, la disposizione dell'art. 1194 cod. civ. ... presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili*”).

Quanto statuito da Cass. n. 9141/2020 è stato confermato dalle decisioni conformi di Cass. n. 3858/2021, Cass. n. 7721/2023, Cass. n. 12808/2023, Cass. n. 17997/2023.

L'esistenza di un orientamento della S.C. non consente - allo stato - una valutazione critica di questo giudice, che peraltro sul punto si è già pronunciato conformemente nella sentenza n. 615/2020 (passata in giudicato) e ritiene di confermare che l'incidenza delle rimesse solutorie è da verificare sui numeri rettificati.

Le obiezioni (esclusivamente giuridiche) della convenuta e del suo C.T.P. sul tema della

9 “*Si segnala che l'ipotesi di cui al punto i) (ricostruzione del c/c fino alla data del 2/9/2006 considerando il saldo banca), come di fatto precisato dallo stesso CTP, conduce ad un risultato che è quasi il medesimo nelle ipotesi i) ed ii):*

- *Ipotesi i), saldo al 2/9/2006 = - Euro 313.900,28 (coincidenza con il saldo banca)*

- *Ipotesi ii) saldo al 2/9/2006 = - Euro 313.256,00 (differenza rispetto al saldo banca di Euro 644)*

Come è possibile vedere le prime due ipotesi conducono, alla data del 2/9/2006 ad un risultato che è sostanzialmente uguale (scarto di euro 644) : tutte le competenze illegittime addebitate fino alla predetta data si sono prescritte (solo nell'ipotesi di cui alla lettera iii) del terzo quesito originario si genera un delta a favore del correntista)”.



prescrizione, che si risolvono in una contestazione (soltanto) dei principi espressi da Cass. n. 9141/2020 (come se fosse una pronuncia isolata), sono da respingere.

2.f- Il saldo ricalcolato

Con riguardo al c/c n. 4124 gli attori hanno prodotto gli estratti conto quasi integrali dall'inizio del rapporto al 31.12.2010; per il periodo successivo fino al 31.3.2013 hanno prodotto soltanto gli scalari.

Il C.T.U. ha provveduto al ricalcolo del periodo fino all'1.9.2006 (coperto dalla prescrizione) e del periodo successivo fino al 31.12.2010.

Per il periodo dall'1.1.2011 al 31.3.2013 il C.T.U. ha espunto dal saldo del c/c n. 4124 gli oneri illegittimi dei c/c n. 5072, n. 6225, n. 5396 e n. 6771 (il c/c n. 6297 non ha addebiti nel periodo). Si tratta delle c.m.s. di tutti i citati rapporti e degli interessi debitori del solo c/c n. 5396, riepilogati, secondo i trimestri di competenza, nei prospetti da pag. 17 a pag. 18 della 4^a perizia (il C.T.U. ha indicato con l'asterisco i trimestri nei quali gli importi da scalare sono illeggibili).

All'osservazione del C.T.P. della convenuta, il quale aveva obiettato che *"i soli conti scalari non consentono di ricostruire esattamente tutti i movimenti considerati e dunque di individuare le operazioni che hanno dato luogo alle annotazioni di interessi e spese, considerate indebite ..."*, il C.T.U. ha replicato:

"L'osservazione di cui sopra sarebbe da condividere nell'ipotesi in cui gli addebiti "illegittimi" fossero potenzialmente oggetto di prescrizione, aspetto che non ha invece alcun rilievo nel periodo post 2/9/2006 (non coperto da prescrizione). La giurisprudenza ha infatti precisato (Corte d'Appello di Lecce 308/2021): "Nella specie, stante la mera produzione in giudizio dei soli riassunti scalare, completi per il solo periodo finale del rapporto dal 30.09.2005 al 10.12.2012, può ritenersi attendibile (sempre con una certa approssimazione, stante la mancanza in atti degli estratti conto) unicamente il calcolo operato dal CTU per quest'ultimo periodo che, ricadendo per intero nel decennio anteriore la proposizione della domanda giudiziale, non pone alcun problema di prescrizione delle rimesse solutorie (che invece non sarebbero evincibili per il periodo anteriore)." Dunque secondo la sentenza in oggetto il ricalcolo effettuato per il tramite del metodo sintetico (solo estratti conto scalare) è possibile da adottare in quanto non vi è l'esigenza di verificare la presenza di rimesse solutorie ai fini della prescrizione. Con sentenza n. 29190/2020 la Cassazione ha altresì ritenuto che non essendo stata richiesta la ripetizione di singole rimesse solutorie indebite ma il solo accertamento degli indebiti potevano bastare i fogli per il conteggio delle competenze. In tal senso, la Corte d'Appello di Milano, 13.12.2019, n. 4998, riconosceva la sufficienza dell'estratto conto cd. scalare per la ricostruzione contabile mediante c.t.u. a fronte di una domanda di accertamento e rettifica del saldo".

Il rilievo del C.T.P. non è corretto a prescindere dalla risposta del C.T.U.

Infatti, l'unico aspetto che non si può verificare in assenza degli estratti conto del c/c n. 4124 dall'1.1.2011 al 31.3.2013 è se le competenze indebite dei c/c n. 5072, n. 5396, n. 6225 e n. 6771 siano state effettivamente addebitate sul c/c n. 4124.

Può viceversa constatarsi dall'esame degli scalari dei c/c n. 5072, n. 6225, n. 5396 e n. 6771 che le competenze indicate dal C.T.U. nelle tabelle a pagg. 17-18 della 4^a perizia sono state liquidate dalla banca in quella misura e infatti la corrispondenza non è contestata dal C.T.P.

In mancanza di prova degli addebiti (per quanto sia inverosimile l'ipotesi che la banca, dopo avere liquidato le competenze, vi abbia poi rinunciato) si può soltanto dichiarare che, per le ragioni indicate più sopra, è indebita e quindi non dovuto il complessivo importo di euro 79.928,67 (di cui euro 3.750,00 per c.m.s. del c/c n. 5072; euro 19.945,56 per c.m.s. del c/c n. 6225; euro 38.251,71 per interessi debitori e c.m.s.; euro 17.981,40 per c.m.s.).



Pertanto, in considerazione delle nullità rilevate, il saldo del c/c n. 4124 alla data del 31.12.2010 viene accertato in euro 1.138.195,00 a credito della correntista (v. 4^a perizia, pag. 22). Di conseguenza, la convenuta, la quale non ha dedotto di avere una posizione creditoria relativamente al rapporto in questione, va condannata al pagamento di euro 1.138.195,00 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.

Quanto agli interessi, Cass. n. 61/2023 - dopo avere evidenziato che l'art. 1284, comma 4, c.c. individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento - ha stabilito che anche l'azione di ripetizione di indebitito esperita dal correntista per ottenere la restituzione, sulla base di clausole contrattuali dichiarate nulle, di importi illegittimamente trattenuti dalla banca costituisce un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente, cioè si tratterebbe, in ogni caso, di un'azione restitutoria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale, di modo che il relativo credito resta comunque assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c..

3- Contestazioni relative ai mutui

Con riguardo ai mutui entrambi di euro 300.000,00 stipulati in data 20.6.2012 (uno con la società e l'altro con i soci, con partecipazione delle rispettive mogli quali terze datrici di ipoteca), gli attori contestavano che il primo fosse stato destinato a ripianare l'esposizione della banca verso la società, al fine di procurare alla stessa garanzie ulteriori, e il secondo avesse la medesima funzione, non essendo mai transitato sui c/c dei mutuatari.

Secondo parte attrice tali contratti sarebbero nulli in quanto stipulati al fine di estinguere posizioni di conto corrente che tali erano solo in apparenza, in quanto derivanti dall'illegittima applicazione di oneri non dovuti e quindi i mutuatari non avrebbero ottenuto alcun beneficio dall'erogazione. In tali contratti difetterebbe la causa intesa come interesse concretamente perseguito dalle parti o funzione del singolo e specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto; pertanto devono ritenersi nulli per difetto di causa ex art. 1418 e 1325, n. 2, c.c.. Aggiunge la difesa degli attori che al medesimo risultato si perviene inquadrando la fattispecie nell'ambito del negozio collegato, il quale implica una pluralità di prestazioni tra loro connesse che però non sono riconducibili ad un unico rapporto ma sono inquadrabili in distinti schemi causali. Il comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli contratti ma anche il loro collegamento al fine di raggiungere un risultato ulteriore, emergerebbe dalla circostanze, in detti contratti inespressa ma tra le parti certamente presupposta, di voler subordinare il contratto di mutuo al ripianamento di una pregressa esposizione debitoria rinveniente dal conto corrente. I contratti di mutuo sarebbero quindi in frode alla legge, in violazione dell'art. 1344 c.c.,

Sulla scorta di tali ragioni, gli attori hanno quindi chiesto di dichiarare la nullità dei contratti e l'inefficacia delle relative ipoteche.

La domanda va respinta per il motivo assorbente - che costituisce la ragione più liquida - che non c'è prova di quale destinazione abbiano avuto le somme erogate, posto che non sono stati prodotti gli estratti conto del c/c n. 4124 intestato alla società successivi al 2010, né gli estratti conto del c/c n. 7145 intestato ai fratelli

In aggiunta, gli attori hanno sostenuto configurabile l'usura soggettiva, per essersi la banca approfittata dello stato di difficoltà economica e finanziaria oltre che dello stato di bisogno della società e dei soci.

La domanda è infondata in quanto parte attrice non ha dimostrato gli elementi della fattispecie contemplata dall'art. 644, comma 3, c.p., cioè la sproporzione tra gli interessi convenuti e la



prestazione di denaro, avuto riguardo al parametro di riferimento costituito dal “tasso medio praticato per operazioni similari”.

Quand’anche il mutuo erogato sul c/c 4124 fosse stato utilizzato per ripianare un debito verso la banca per passivo di quel conto, l’unica lamentela che la correntista avrebbe potuto avanzare (formulata in una domanda adeguatamente supportata dall’indicazione della *causa petendi* e del *petitum*) è tutt’al più quella di avere assunto un’obbligazione per interessi del tutto inutile, dato che alla luce del reale saldo dare-avere non vi sarebbe stato un debito ma un credito verso la banca, il che avrebbe escluso la necessità del mutuo (argomentazione non spendibile per il c/c n. 7145 in quanto escluso dall’oggetto del contendere). Questo profilo non è stato però sviluppato dagli attori.

Neppure è stata configurata e tradotta in specifica domanda (risarcitoria) l’erogazione abusiva del credito in quanto effettuata con dolo o colpa a impresa che si trovi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi. Evidentemente, una simile domanda – non proposta – richiederebbe comunque la dimostrazione puntuale di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, anche sotto il profilo dell’entità del danno.

4- Risarcimento dei danni per responsabilità della banca

Nell’atto introduttivo la responsabilità della banca viene collegata alle seguenti condotte illecite:

- applicazione ai rapporti contrattuali intrattenuti dalla società di interessi usurari (e altre competenze non dovute: interessi anatocistici e c.m.s.);
- imposizione di condizioni contrattuali vessatorie denotanti da una parte approfittamento delle condizioni del contraente debole (quindi tra l’altro usura soggettiva) e dall’altra intromissione nell’attività gestoria della società, tanto da poter essere considerata amministratore di fatto (imposizione di un direttore dei lavori; imposizione di cedere al prezzo di acquisto a soggetto indicato dalla banca un intero fabbricato per il quale erano stati già stipulati preliminari di vendita, con intero venir meno del guadagno ipotizzato; diniego di finanziare parzialmente l’esecuzione di villette su terreno di proprietà della società per le quali erano già stati stipulati preliminari di compravendita; tentativo, in una specifica riunione presso la banca, di acquisire l’intero patrimonio immobiliare della società mediante erogazione di soli euro 400.000 per il pagamento di fornitori e gestione della posizione debitoria da parte della banca medesima);
- imposizione di due mutui di euro 300.000 (uno alla società, l’altro ai soci) per ripianare posizioni creditorie (illegittime) della mutuante stessa;
- limitazioni nei prelievi di denaro per esigenze familiari imposte ai soci (in particolare negli ultimi due anni di attività);

Sono indicate le conseguenze di detto comportamento (danni), ossia:

per la società

- impossibilità di proseguire l’attività imprenditoriale;
- impossibilità di vendere i propri immobili in quanto coperti da ipoteche in favore della convenuta (modificata successivamente in: assoggettamento della totalità di tali beni ad esecuzione forzata da parte della medesima);
- impossibilità di vendere, previa esecuzione delle opere di ristrutturazione o di costruzione, gli immobili di cui ai preliminari con il Notaio e con i sigg. , e , con i relativi ricavi ed i relativi guadagni;
- impossibilità di pagare i debiti e di addivenire alla ristrutturazione del debito verso i propri creditori ex art. 182 bis L.F.;
- impossibilità di far fronte al contratto di leasing con Iccrea relativo al capannone utilizzato per



l'attività sociale e conseguente restituzione alla creditrice dell'immobile medesimo;

– deterioramento del nome e dell'immagine;

per i soci

- impossibilità di accedere singolarmente al credito;
- segnalazione di ciascuno in Centrale Rischi;
- impossibilità di onorare i mutui ipotecari relativi alle rispettive abitazioni;
- adattamento a soluzioni lavorative di fortuna;
- precarietà della condizione economica e familiare per l'impossibilità, che perdura da anni, di ottenere dalla loro attività imprenditoriale la benché minima somma;
- assoggettamento alle pretese esecutive dei loro creditori con aggressione degli immobili personali (in corso di causa poi aggiudicati a terzi);
- esposizione nei confronti di _____ in relazione a redditi formalmente percepiti ma sostanzialmente mai incassati;
- discredito sociale e commerciale;
- esposizione a molteplici iniziative esecutive della convenuta e perdita delle case di abitazione (aggiunta rispetto all'atto introduttivo);

per le mogli

- impossibilità di accedere singolarmente al credito;
- segnalazione di ciascuna in Centrale Rischi;
- impossibilità di onorare i mutui ipotecari relativi alle rispettive abitazioni;
- impossibilità (per le sole signore _____ e _____) di percepire dalla società quanto loro spettante per stipendi arretrati e T.F.R.;
- grave precarietà di vita familiare.

Con riguardo ai singoli danni, è rimasta sfumata l'esposizione del nesso causale con il comportamento (in tesi illecito) attribuito alla banca (che può evincersi – anche in difetto di trattazione – per la sola segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, alla luce del tipo di pregiudizio come delineato dalla vasta giurisprudenza in materia).

La quantificazione del risarcimento è stata indicata in modo globale (per la società: almeno euro 6.000.000; per i soci: almeno euro 3.000.000 ciascuno; per le mogli: almeno euro 1.000.000 ciascuna), senza imputazione ai singoli danni e senza argomentazioni circa il criterio adottato o i parametri concreti cui ancorare la liquidazione.

Quanto ai danni, in sede di difese finali parte attrice ha trattato soltanto: i contratti di mutuo del 20.6.2012; la vendita a _____; il contratto ai apertura di credito in c.c. del 6.8.2021 e di mutuo del 23.12.2010; le conseguenze sul patrimonio immobiliare; che attengono ad un risarcimento di tipo patrimoniale. Nulla ha dedotto sui danni non patrimoniali (segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi per i soci; danno all'immagine per la società; precarietà della vita familiare).

4.1- La domanda di risarcimento della società

I due contratti di mutuo di euro 300.000,00 in data 20.6.2012

Non sono state formulate domande risarcitorie con riguardo a questi contratti; le contestazioni mosse in atto di citazione (che si basano su profili di nullità dei contratti, non di responsabilità della banca) sono state esaminate e decise al punto 3.



La vendita a _____

A livello di quantificazione del danno, parte attrice ha argomentato che l'immobile valeva quantomeno euro 1.100.000 come da perizia dell'arch. _____ e che con il notaio _____ vi era un accordo che prevedeva il pagamento di euro 370.000 per la quota di sedime (in linea con la valutazione dell'arch. _____, ossia 370.000×3 piani = 1.100.000) oltre ad euro 360.000 per la ristrutturazione (che avrebbe potuto rendere un utile quantomeno del 50% quindi euro 180.000). Per tale affare (relativo ad uno solo dei tre piani) parte attrice calcola che avrebbe avuto un incasso (in realtà euro 370.000 di incasso ed euro 180.000 di guadagno) di euro 550.000, al quale aggiungere identica cifra moltiplicata per gli altri due piani per un totale di euro 1.650.000. Per cui il danno ammonterebbe alla differenza (euro 750.000) tra tale somma e quella minore di euro 900.000 percepita per la vendita a _____, avvenuta per costrizione della Banca.

L'importo indicato quale ricavo dalle possibili vendite "autonome" non è tuttavia documentato. Mancano i preliminari degli altri due piani e non vi sono elementi a supporto del margine di guadagno che avrebbe potuto essere ricavato dalle opere di ristrutturazione, per cui non può verificarsi se la vendita a _____ abbia comportato un danno.

La mancata prova del danno del quale è stato chiesto il ristoro costituisce ragione più liquida che preclude l'accoglimento della relativa domanda (riconducibile alla intromissione nell'attività gestoria della società, e nello specifico imposizione di cedere al prezzo di acquisto a soggetto indicato dalla banca un intero fabbricato per il quale erano stati già stipulati preliminari di vendita, con intero venir meno del guadagno ipotizzato).

Il contratto di apertura di credito in c.c. del 6.8.2021 (rectius 2010) e di mutuo del 23.12.2010

La richiesta risarcitoria non è stata formulata né in citazione né in seguito.

I fatti sui quali si fonda (erogazione solo formale dell'apertura di credito sul c/c 6771 e del mutuo 23.12.2010 finalizzate a procurare alla banca una garanzia ipotecaria) non sono stati mai allegati né in citazione né in prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., né tardivamente nelle altre memorie.

La perdita del patrimonio immobiliare

Secondo parte attrice, ciò sarebbe conseguenza del comportamento illecito della banca, la quale ha promosso o è intervenuta nelle procedure esecutive incardinate nei confronti della società (e dei soci).

Infatti, sebbene la banca abbia agito sulla scorta di titoli esecutivi, *“il riconoscimento, anche parziale, delle ragioni dei _____ in ordine all'usurarietà dei rapporti con la _____ ben potrà addirittura far ritenere che nel giugno 2012 la _____ non avesse sostanzialmente alcuna esposizione debitoria verso la Banca nemmeno con riferimento ai conti correnti. Se non qualche residuo mutuo non certo scaduto”*.

Tale assunto non è comprovato, data l'esistenza di un residuo credito della banca (considerato il totale indicato nell'istanza di fallimento e detraendo la somma qui riconosciuta, residuerebbe comunque un credito di circa euro 600.000) e la presenza di altri creditori (per un totale, alla data di presentazione del ricorso ex art. 182 bis L.F., di circa euro 1.000.000). L'importo riconosciuto alla società al punto 2.f non sarebbe stato infatti sufficiente per estinguere tutti i debiti verso la banca, verso i creditori e al contempo mantenere operativa l'attività, unico fatto che avrebbe potuto generare ricavi per la società (la quale solo in tal caso avrebbe potuto onorare il rimborso dei finanziamenti e vendere gli immobili ipotecati a garanzia) e perciò emolumenti ai soci (che – ove sufficienti – avrebbero potuto consentire il pagamento delle rate dei mutui personali).

La domanda è perciò infondata.



Le altre domande risarcitorie non trattate in conclusionale

L'impossibilità di proseguire l'attività imprenditoriale e l'impossibilità di vendere i propri immobili in quanto coperti da ipoteche in favore della convenuta, non hanno una loro autonomia come voci di danno, ma ricadono nel danno consistente nella perdita del patrimonio immobiliare.

L'impossibilità di pagare i debiti e di addivenire alla ristrutturazione del debito verso i propri creditori ex art. 182 *bis* L.F. e l'impossibilità di far fronte al contratto di leasing con relativo al capannone utilizzato per l'attività sociale, oltre a non essere stati tradotti in termini quantitativi, si basano su fatti che coinvolgono le determinazioni di terzi soggetti, rispetto alle quali – al di là di altre considerazioni – non rileva il comportamento illecito contestato alla banca.

Quanto al deterioramento del nome e dell'immagine, la carenza di specifiche allegazioni e la mancata offerta di prove circa il conseguenziale pregiudizio non patrimoniale lamentato, conducono al rigetto della domanda.

4.2- La domanda di risarcimento dei soci

Non vi è prova che l'impossibilità di onorare i mutui ipotecari relativi alle rispettive abitazioni e la perdita di detti immobili a causa delle espropriazioni alle quali sono stati sottoposti (anche da terzi) sia dipesa dal comportamento attribuito alla banca. Al riguardo valga quanto già motivato su “la perdita del patrimonio immobiliare”.

Quanto all'adattamento a soluzioni lavorative di fortuna e alla precarietà della condizione economica e familiare, laddove incidenti a livello di danno riconducibile alla sfera morale (unico tipo di pregiudizio al quale tali situazioni potrebbero essere in astratto ricondotte), nonché quanto al discredito sociale e commerciale, la carenza di specifiche allegazioni e la mancata offerta di prove circa il conseguenziale pregiudizio non patrimoniale lamentato, conducono al rigetto della domanda.

La voce di danno relativa all'esposizione nei confronti di Equitalia in relazione a redditi formalmente percepiti ma sostanzialmente mai incassati è sfornita della più labile indicazione circa i fatti e le ragioni della pretesa.

L'unica domanda che avrebbe meritato di essere approfondita è quella di risarcimento per illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi (nella quale confluisce il fatto dell'impossibilità di accedere al credito), ma sul punto non è stato dedotto alcunché circa i presupposti per il riconoscimento della pretesa, anche soltanto dal punto di vista della natura del risarcimento richiesto (patrimoniale/non patrimoniale) e della sua quantificazione (sebbene il danno non patrimoniale possa essere liquidato in via equitativa, ciò non esclude l'onere di allegazione degli elementi da prendere in considerazione).

Tutte le domande sono quindi respinte.

4.3- La domanda di risarcimento delle mogli

Il danno conseguente all'impossibilità per le signore e di percepire dalla società quanto loro spettante per stipendi arretrati e T.F.R. si fonda su un presupposto (la mancanza di finanze in capo alla società) che, dato l'esito della domanda di ripetizione, non sussiste.

Il danno descritto come “grave precarietà di vita familiare” è carente di specifiche allegazioni e la mancata offerta di prove circa il conseguenziale pregiudizio non patrimoniale lamentato, conducono al rigetto della domanda.

Quanto alle altre voci, valgono le motivazioni sulle analoghe domande dei soci.



5- Le spese di lite

Stante la parziale soccombenza degli attori, che si determina nella misura di 1/3, la convenuta dovrà rifondere loro i 2/3 delle spese di lite, che – in applicazione del D.M. n. 55/2014, come adeguato con D.M. n. 147/2022, e tenuto conto che il valore della controversia secondo il criterio del *decisum* (cfr. Cass. n. 3903/2016) ammonta ad euro 1.218.123,67 (= 1.138.195,00 + 79.928,67) – vengono liquidate per l'intero in complessivi euro 40.812,63, di cui euro 518,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti forfettizzati di copia, nonché euro 40.267,63 per compensi (euro 2.315,30 per la fase di attivazione della mediazione, euro 5.989,36 per la fase di studio, euro 3.951,22 per la fase introduttiva, euro 17.594,59 per la fase istruttoria ed euro 10.417,16 per la fase decisionale, avuto riguardo ai parametri medi e con la maggiorazione del 30% per ognuno dei due scaglioni successivi a quello di euro 520.000), oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Considerato che le difese relative alle domande personali dei signori _____ e delle mogli non hanno presentato un'attività aggiuntiva e diversa rispetto a quelle della società, viene disattesa la richiesta di liquidazione della maggiorazione del 20% per ognuna delle sette parti, che costituisce facoltà e non obbligo del giudice riconoscere (l'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, recita "... *il compenso unico può essere aumentato ...*").

Pone a carico della convenuta le spese di C.T.U. per l'intero in quanto gli attori sono risultati totalmente vittoriosi sulle questioni rimesse all'accertamento peritale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa o assorbita:

- 1- dichiara la nullità dell'anatocismo operato sul c/c n. 4124 per tutta la durata del rapporto;
- 2- dichiara la nullità delle commissioni di massimo scoperto relative ai c/c n. 5072, n. 5396, n. 6225, n. 6297 per indeterminatezza e relative al c/c n. 6771 poiché non pattuite;
- 3- dichiara la nullità degli interessi dei c/c n. 5072, n. 5396, n. 6225 e n. 6297 per usura originaria;
- 4- in dipendenza delle nullità di cui sopra, accerta - tenuto conto della verifica sulla prescrizione - che alla data del 31.12.2010 il c/c n. 4124 presentava un saldo attivo di euro 1.138.195,00 e che dall'1.1.2011 al 31.3.2013, la convenuta ha calcolato sui c/c n. 5072, n. 5396, n. 6225 e n. 6771 competenze illegittime per complessivi euro 79.928,67;
- 5- conseguentemente: a) condanna la convenuta a pagare a _____ & C. s.n.c. la complessiva somma di euro 1.138.195,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo; b) dichiara che non è dovuto da _____ & C. s.n.c. alla convenuta il complessivo importo di euro 79.928,67;
- 6- respinge le domande di risarcimento dei danni proposte dagli attori;
- 7- condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori la somma di euro 27.208,42 pari a 2/3 delle spese di lite;
- 8- pone a carico della convenuta le spese di C.T.U. per l'intero.

Cremona, 4 agosto 2023.

Il G.O.P.
avv. Nunzia Corini

